



Città di Modica

Oggetto: *Procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di gestione, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie e di tutti i servizi connessi e complementari con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per la durata di un quinquennio - CIG 9725925735.*

RISPOSTE AI QUESITI

Quesito 1.

Con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria di cui alla lettera g) del punto 6.2 del disciplinare di gara “non aver subito perdite di esercizio nel triennio 2019/2020/2021 ” si rileva che a causa dell'emergenza COVID-19, con il “Decreto Cura Italia” (DL n.18/2020) - e con successi decreti per tutto il 2020 - l'attività di riscossione degli Enti locali e dei loro Concessionari è stata sospesa dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.

Si ritiene che la previsione di tale requisito per la partecipazione, favorendo gli operatori economici di maggiori dimensioni che meglio hanno assorbito le inevitabili perdite dovute alla crisi pandemica, generi un indebito squilibrio nel mercato e violi pertanto i principi in tema di concorrenza nella partecipazione alle gare. Principio condiviso e ribadito con più delibere dall'Anac la quale ha affermato che: “nelle gare per l'affidamento dei servizi di accertamento e riscossione, la richiesta del requisito del pareggio di bilancio parametrata all'anno 2020 non è ragionevole né congrua e si traduce in una indebita, quanto inutile, restrizione della concorrenza. Essa, inoltre, contrasta con l'art. 6 del D.L. n. 23/2020, da cui si evince che eventuali perdite di esercizio conseguite nell'anno 2020 vanno neutralizzate e posticipate al quinto esercizio di bilancio successivo. Ne consegue che, anche nel settore della contrattualistica pubblica, le stazioni appaltanti debbano tenere conto della situazione emergenziale verificatasi e non possano prevedere, per gli anni 2020 e 2021, requisiti di accesso legati al pareggio di bilancio, limitando la partecipazione ad imprese operanti in settori (quali quello della riscossione) coinvolte dalla situazione emergenziale venutasi a creare con la pandemia, a causa della sospensione dei versamenti tributari disposta ex lege” (si vedano delibere n. 740 del 10 novembre 2021, n. 767 del 24 novembre 2021 e 3 gennaio 2022 PREC-DIR 94/2021/S).

Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare che le perdite relative all'annualità 2020 non saranno considerate quale causa di esclusione per la partecipazione alla gara e che, pertanto, gli operatori con bilanci in perdita per l'esercizio 2020 saranno comunque ammessi.

Si comunica che si terrà conto delle deliberazioni ANAC e le società partecipanti alla gara che dovessero presentare bilanci in perdita limitatamente all'esercizio 2020 saranno ammessi.

Quesito 2.

Si chiede di confermare che, relativamente all'iscrizione alla CCIAA, l'attivazione dell'oggetto sociale per il recupero crediti è un requisito in capo al Concessionario che svolge tale attività.

Si conferma.

Quesito 3.

Si chiede di confermare che il requisito di capacità tecnica inerente il servizio svolto presso un comune di 50000 abitanti può essere posseduto cumulativamente all'interno del raggruppamento e posseduto interamente dalla capogruppo.

Si conferma

Quesito 4.

Il punto S5 dell'art.1 del capitolato dispone che le violazioni al codice della strada sono oggetto di affidamento mentre al punto S5 dell'art.1 del disciplinare si afferma il contrario.

Si chiede di chiarire se le violazioni al CdS rientrano tra le entrate da riscuotere a mezzo riscossione coattiva.

Le violazioni al codice della strada rientrano nell'affidamento.

Quesito 5.

Al punto 3 dell'art.19 del capitolato è richiesto di prevedere almeno 9 postazioni attive e nella tabella si riportano anche n. 2 postazioni per la gestione dell'idrico che non è indicata tra le attività oggetto dell'affidamento. Si chiede di confermare che la gestione dell'idrico, inclusa la relativa riscossione coattiva rientra tra le entrate oggetto di affidamento e che, in caso non rientri, le n. 2 postazioni non vanno allestite.

Si tratta di un mero lapsus grafico: il numero corretto è di 13 (tredici) postazioni.

Quesito 6.

Si segnala infine che il CIG non è stato ancora perfezionato, e che pertanto, ad oggi, non risulta possibile il pagamento del relativo contributo Anac.

Il CIG è in corso di perfezionamento.

Quesito 7.

Confermate che quanto riportato all'art. 14, Lettera G) (Garanzia provvisoria) del Disciplinare di gara sia un refuso in quanto, come previsto dall'art. 93 del codice, comma 1, la Garanzia provvisoria deve essere calcolata sul base di gara che, come si evince all'art. 2 del Disciplinare di Gara, è pari a € 7.550.000,00 e non € 15.500.000,00.

Si conferma che si tratta di un mero refuso. La garanzia provvisoria deve essere calcolata sull'importo di € 7.550.000,00 in misura pari al 2% e, quindi, pari ad € 151.000,00, fatte salve le riduzioni previste per legge.

Quesito 8.

In considerazione del contenuto dell'articolo 2 del capitolato, con riferimento alle previsioni in tema di Servizio S.2 ed S.3, si chiede di conoscere se le spese postali per l'invio degli avvisi ordinari restino in capo all'affidatario dei servizi.

L'art. 7 del capitolato ai commi 14, 15 e 16 prevede:

14. Le spese, relative a spedizioni postali, notifiche di atti di accertamento e di riscossione, sia ordinaria che esecutiva, oppure relative a visure, bolli, trascrizioni e registrazioni e a quanto altro necessario per la riscossione esecutiva delle entrate cui si riferiscono le attività incluse nella presente appalto saranno poste a carico dei contribuenti, solo nel rispetto e in ottemperanza delle misure previste dalle disposizioni di Legge e/o dai Decreti del Ministero della Economia e delle Finanze e saranno sostenute dall'Affidatario.

15. Ogni ulteriore spesa sostenuta dall'affidatario non concorre all'applicazione dell'aggio e resta di competenza esclusiva dell'affidatario.

16. Le spese di esecuzione di cui all'art.1, comma 803, della L. n. 160/2019 sono a carico del contribuente e restano di competenza dell'Affidatario.

Quesito 9.

Per consentire di elaborare un Conto Economico della gara, in considerazione che nella valutazione del valore complessivo dell'appalto la S.A. faccia riferimento a "presumibili importi/incassi stimati" si chiede cortesemente di trasmettere l'allegata scheda raccolta dati, debitamente compilata.

Tutte le informazioni rilevanti sono già esplicitate nel capitolato di gara

Quesito 10.

Considerato che la gara viene assegnata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si chiede di confermare che quanto indicato al punto 1 dell'art. 1 del disciplinare, che prevede testualmente "con aggiudicazione in favore dell'operatore economico che ha offerto il maggiore ribasso..." sia da considerarsi un mero refuso.

Si conferma che l'affidamento è con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come esposto negli articoli successivi con riferimento ad offerta tecnica ed offerta economica.

Quesito 11.

Si chiede conferma che tutti i servizi da S1 a S6 previsti dall'art. 1 del disciplinare vengano affidati in regime di concessione.

Si conferma che si tratta di affidamento in concessione. Si precisa che il servizio idrico non è più di competenza comunale, Per tanto viene affidato solo la riscossione dei canoni passati.

Quesito 12.

In considerazione dei servizi elencati all'art. 1 del disciplinare di gara, che nel servizio S4 comprendono il servizio di accertamento e riscossione coattiva di una serie di entrate, tra le quali vengono elencate anche le violazioni al codice della strada, rilevato che la riscossione coattiva è altresì oggetto del servizio S5, si chiede se la previsione che riguarda le violazioni al codice della strada riguardi anche le attività di accertamento, oppure le sole attività coattive.

Le attività indicate al punto S4 afferiscono le attività che saranno avviate dal concessionario mentre quelle di cui al punto S5 riguardano le procedure già avviate prima dell'affidamento.

Quesito 13.

Si rileva che l'art. 3, punto 2, del disciplinare di gara prevede la possibilità di una proroga tecnica di 6 mesi, mentre l'art. 4, punto 2, del capitolato prevede la stessa possibilità, per un periodo però di 12 mesi, si chiede di chiarire se tale possibilità sia di 6 o di 12 mesi.

Si tratta di un refuso. Il periodo di proroga tecnica è di 12 (dodici) mesi.

Quesito 14.

Con riferimento al requisito di cui alla lettera i) del punto 6.3 del disciplinare di gara, si chiede di confermare che per almeno un comune, con popolazione non inferiore a 50.000 abitanti, di importo complessivo minimo pari ad almeno € 2.000.000,00 si intenda che il requisito venga soddisfatto dal possesso di un fatturato di almeno € 2.000.000,00 per un complesso di comuni laddove nel periodo indicato vengano prestati in maniera congiunta i servizi citati, con almeno uno di tali comuni che deve avere una popolazione non inferiore ai 50.000 abitanti. Si chiede altresì di poter considerare il periodo 2020-2021-2022 quale ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione della gara? per il soddisfacimento del requisito citato.

Il requisito è compreso tra quelli di capacità tecnica e professionale in relazione ai servizi eseguiti.

Il valore indicato deve intendersi riferito all'attività svolta e non al fatturato.

Quesito 15.

Si chiede di precisare, in considerazione dei due diversi valori complessivi dell'appalto riportati nell'ambito dell'art. 6 del capitolato, se il valore complessivo dell'appalto sia pari a € 7.550.000 (valore che si rileva anche nel disciplinare di gara) oppure a € 7.076.538,98.

Si tratta di un refuso. L'importo corretto è quello indicato in € 7.550.000,00.

Quesito 16.

Con riferimento al contenuto dell'art. 19 del capitolato di gara, si segnala una discrasia esistente tra le previsioni testuali, che prevede l'obbligo di prevedere almeno 9 postazioni di lavoro attive, e la successiva tabella, che ne elenca un totale di 13. Si chiede conseguentemente di indicare il numero corretto.

Si tratta di un mero lapsus grafico: il numero corretto è di 13 (tredici) postazioni.

Quesito 17.

Confermate che quanto riportato all'art. 14, Lettera G) (Garanzia provvisoria) del Disciplinare di Gara sia un refuso in quanto, come previsto dall'art. 93 del codice, comma 1, la Garanzia provvisoria deve essere calcolata sul base di gara che, come si evince all'art. 2 del Disciplinare di Gara, è pari a € 7.550.000,00 e non € 15.500.000,00.

Si conferma che si tratta di un mero refuso. La garanzia provvisoria deve essere calcolata sull'importo di € 7.550.000,00 in misura pari al 2% e, quindi, pari ad € 151.000,00, fatte salve le riduzioni previste per legge.